

I vincoli ambientali nella Pianificazione energetica

Normativa di riferimento europea

Direttiva “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Dir. 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157)

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96)

Direttiva “Habitat” relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Dir 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357)

Normativa di riferimento europea

La logica della norma europea si può evincere dai
“considerando” ...

Scelta politica dello sviluppo sostenibile (ancorché
esplicitata in linguaggio “euro burocratico”)

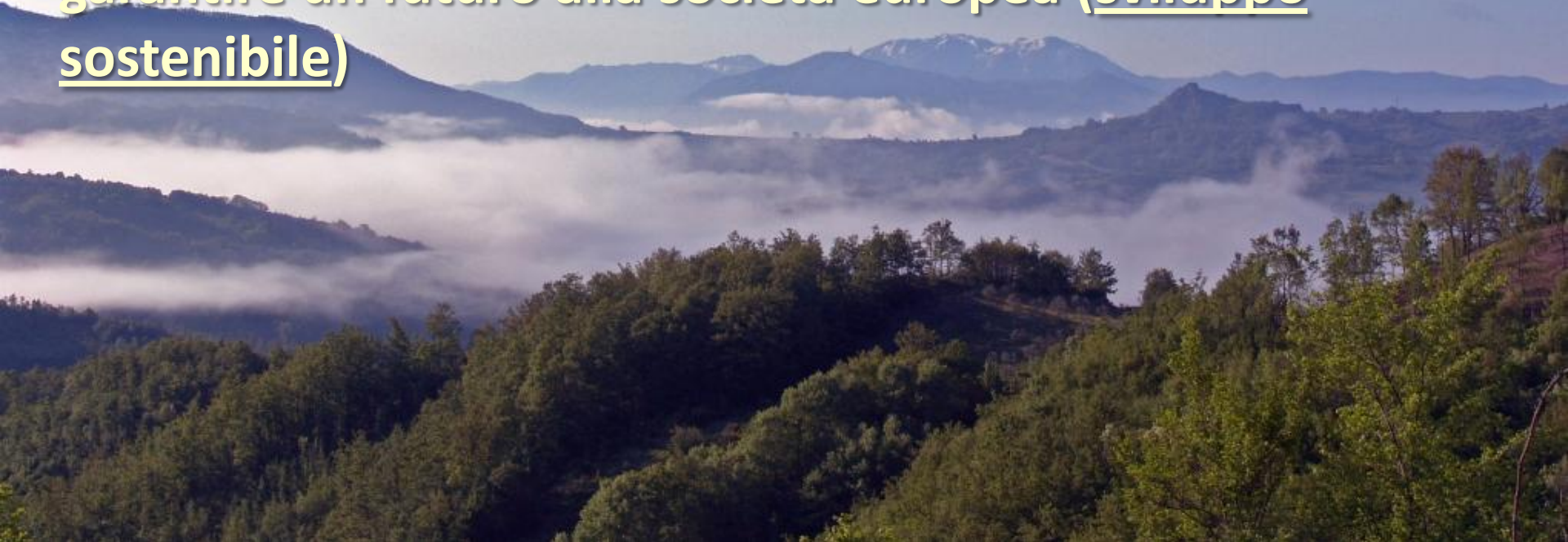
Fin dal 1979 in modo parziale

Dal 1992 scelta strategica complessiva

Normativa di riferimento europea

Gli Ambienti naturali e seminaturali, la Flora e la Fauna selvatiche rappresentano un valore in Sé

Gli Ambienti naturali e seminaturali, la Flora e la Fauna selvatiche sono elementi strategici imprescindibili per garantire un futuro alla società europea (sviluppo sostenibile)



Normativa di riferimento europea

Non compromettere gli ecosistemi

Ripristinarli o favorirne la ricostituzione ove possibile

Strategia di mitigazione degli effetti degli interventi umani



Normativa di riferimento europea

I cosiddetti vincoli territoriali sono regole per l'uso del territorio che perseguono questi obiettivi

Scelte gestionali e di tutela su basi rigorosamente scientifiche, sulla base dello stato delle conoscenze, pertanto soggette a verifica e aggiornamento



Normativa di riferimento europea

Gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le conseguenti strategie e scelte operative vanno coordinate con gli obiettivi e le conseguenti strategie e scelte operative in materia di politica energetica

Normativa di riferimento europea



7th EAP — The new general Union Environment Action Programme to 2020

**Decisione n. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013**

**su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020
«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»**

Normativa di riferimento europea

Riprendendo ancora dai “considerando” ...

Obiettivi in campo energetico (20-20-20)

diventare ... **entro il 2020**, ... un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio

ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione di almeno il 20% entro il 2020 ... *(e del 40% entro il 2030)*

portare al 20 % entro il 2020 la quota del consumo energetico proveniente da fonti di energia rinnovabili *(e almeno al 27% entro il 2030)*

conseguire una riduzione del 20% nel consumo di energia primaria rispetto ai livelli preventivati, grazie al miglioramento dell'efficienza energetica

Normativa di riferimento europea

Obiettivi del 7° PAA (art. 2, c. 1)

- a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
- f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

Normativa di riferimento nazionale

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della Fauna selvatica e per il prelievo venatorio (recepimento della Direttiva "Uccelli")

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della Dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della Flora e della Fauna selvatiche

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

D.M. 17 ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Normativa di riferimento nazionale

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Art. 6. norme di salvaguardia

Misure temporanee, richiama quelle previste all'art. 11

Art. 11. Regolamento del parco

Disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco

Art. 12. Piano del Parco

Persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del Parco ... disciplinando, tra l'altro:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano

Normativa di riferimento nazionale

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della Dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della Flora e della Fauna selvatiche

Art. 4. Definizione e adozione delle Misure di conservazione per SIC e ZSC. Ai sensi dell'art. 6 le stesse procedure vanno adottate per le ZPS. Competenza di Regioni e Province autonome

Art. 5. Valutazione di Incidenza per interventi in aree SIC, ZSC, ZPS. La definizione delle relative procedure è competenza di Regioni e Province autonome

Art. 7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie (Piani di Gestione). Competenza di Regioni e Province autonome

Normativa di riferimento nazionale

D.M. 17 ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Art. 2. Definizione delle misure di conservazione per le ZSC

Art. 3. Definizione delle misure di conservazione per le ZPS

Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS

Divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw (c. 1, lett. l)

Normativa di riferimento regionale

L.R. 20 ottobre 2004, n. 23

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette

L.R. 7 agosto 2009, n. 22

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise

L.R. 16 dicembre 2014, n. 23

Misure urgenti in materia di energie rinnovabili

Normativa di riferimento regionale

L.R. 7 agosto 2009, n. 22

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise

Art. 2

Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali
- zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione
- zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici
- Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.M. 17 ottobre 2007

I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica e della valutazione di impatto ambientale.

Normativa di riferimento regionale

L.R. 7 agosto 2009, n. 22

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise

Art. 3

- 2. È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 Mw.**
- 4. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione.**
- 5. Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o di superficie interessata.**
- 6. Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali.**

Normativa di riferimento regionale

L.R. 16 dicembre 2014, n. 23

Misure urgenti in materia di energie rinnovabili

Art. 1

3. Al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:

- a) important bird areas;**
- b) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;**
- c) buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;**
- d) aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;**
- ...**
- g) aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recanti particolari caratteristiche per le quali va verificata la compatibilità con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;**
- ...**

Normativa di riferimento regionale

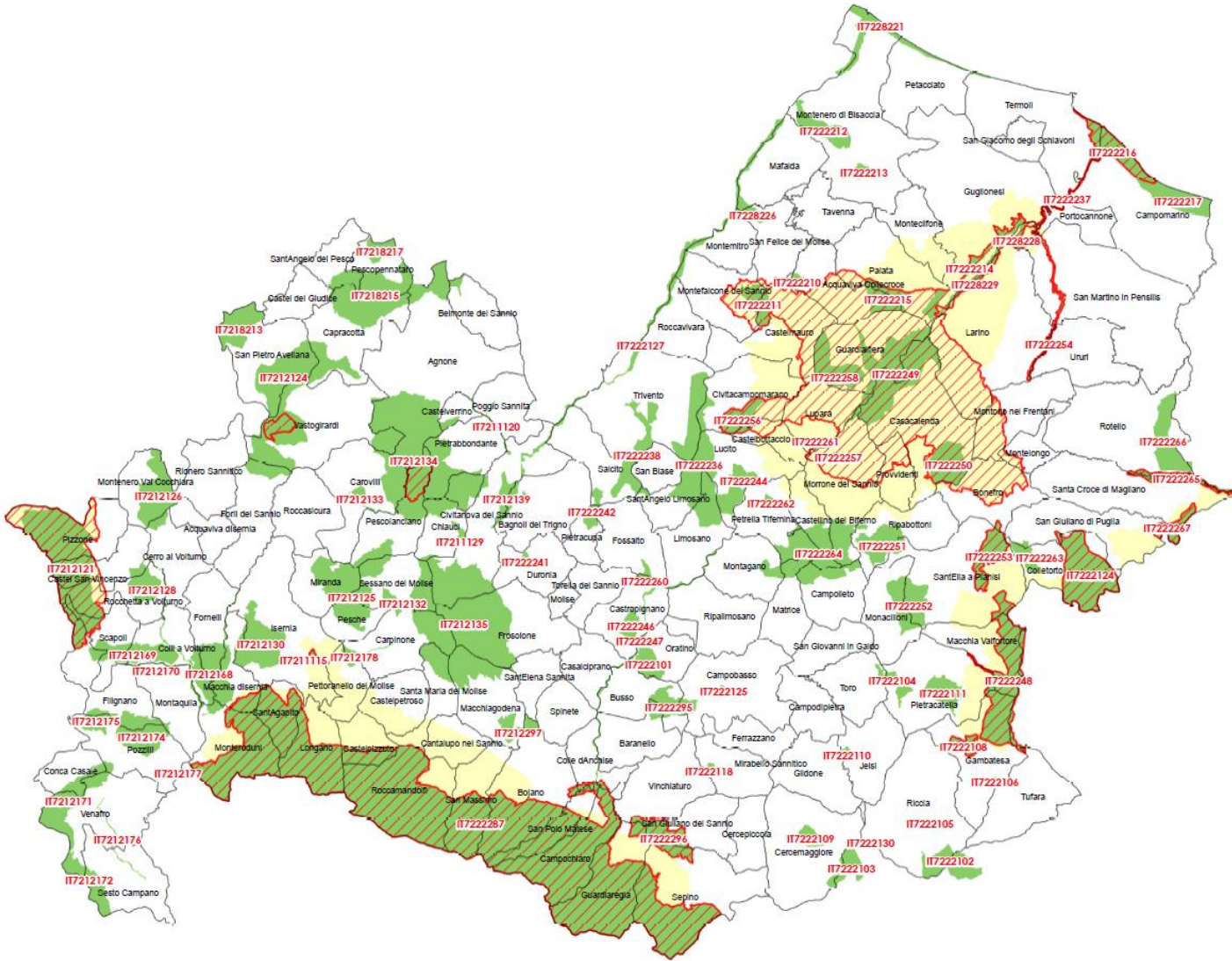
D.G.R. 29 lug. 2008, n. 889

Attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare del **17 ottobre 2007**: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)"

D.G.R. 26 gen. 2009, n. 1074

Adozione delle Linee-guida per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione del PEAR e della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22

Aree regionali soggette a vincolo ambientale-naturalistico





GRAZIE !